Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1920 Roma - Giovedì, 24 giugno Numero 148

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 798 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 8 maggio 1919, n. 877;

Visto il decreto Luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 925;

Vista la legge 31 marzo 1920, n. 350;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello dei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 11 del decreto Luogotenenziale 19 agosto 1915, n. 1371, modificato dall'art. 1 del decreto Luogotenenziale 8 maggio 1919, n. 877, è sostituito dal seguente:

« L'ammontare complessivo dei sussidi da concedere in base al decreto Luogotenenziale 8 maggio 1919, n. 877, e degli appalti di opere stradali, consimili a quelle in questo previste, da disporre in applicazione del decreto Luogotenenziale 4 ottobre 1917, n. 1679, modificato dai decreti Luogotenenziali 30 giugno 1918, n. 1019 e 13 aprile 1919, n. 568, è portato per l'esercizio finanziario 1919-920 a L. 12,000,000 delle quali L. 1,000 000 saranno riservate ai lavori contemplati negli articoli 3 e 4 del succitato decreto Luogotenenziale 8 maggio 1919, n. 877 ».

Art. 2.

La dizione della lettera *c*) dell'art. 5 del decreto Luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 925, è modificata come segue:

« Alla manutenzione ed eventuale completamento delle strade che nell'antica zona delle operazioni di guerra siano state costruite con obiettivi militari e che non siano più ritenute dall'autorità militare necessarie a tali scopi, e ciò fino alla loro classificazione ed eventuale attribuzione ad altri Enti ».

Art. 3.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio 1919-920, sono introdotte le variazioni di cui all'unita tabella, firmata, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed andrà in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER — PEANO.

Visto, *Il guardasigilli*: FALCIONI.

TABELLA di variazioni su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1919-920.

a) *Variazioni in conto competenza.*

Maggiori assegnazioni.

Cap. n. 3. Amministrazione centrale - Spese d'ufficio	150,000 —
Cap. n. 8. Genio civile - Personale di ruolo - Indennità di trasferta	930,000 —
Cap. n. 17. Sussidi al personale dell'Amministrazione centrale e del genio civile	19,433 —
Cap. n. 18. Sussidi al personale già appartenente all'Amministrazione dei lavori pubblici, ecc.	877 —
Cap. n. 19. Indennità per incarichi e studi diversi ai funzionari dello Stato non dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici	50,000 —
Cap. n. 28. Manutenzione di ponti e strade nazionali, sgombri di nevi, ecc.	7,000,000 —
Cap. n. 33. Lavori eventuali in conseguenza di contravvenzioni alla polizia delle strade	15,000 —
Cap. n. 38. Assegni e indennità di residenza in Roma al personale idraulico subalterno addetto al servizio delle vie navigabili, ecc.	470,000 —
Cap. n. 43. Indennità da corrispondersi ai membri effettivi ed aggregati del Comitato permanento del Consiglio superiore delle acque, ecc.	15,000 —
Cap. n. 68. Stipendio del presidente del Magistrato alle acque, ecc.	22,400 —
Cap. n. 69. Indennità di trasferte e di missioni al personale dell'Amministrazione centrale distaccato presso il Magistrato alle acque	6,000 —
Cap. n. 70. Spese d'ufficio - Indennità fissa al presidente di cui alla tabella *A*, annessa alla legge 5 maggio 1907, n. 257, ecc.	4,000 —
Cap. n. 72. Provviste, riparazioni e manutenzioni mobili e locali	2,000 —
Cap. n. 75. Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria nelle provincie venete e di Mantova	800,000 —
Cap. n. 90. Genio civile - Personale di ruolo - Indennità fisse mensili, trasferte e competenze in dipendenza di lavori straordinari	3,670,000 —
Cap. n. 92. Genio civile - Personale aggiunto - Indennità fisse mensili	1,572,000 —
Cap. n. 93. Genio civile - Personale provvisorio, straordinario ed avventizio - Assegni, ecc.	124,000 —
Cap. n. 94. Genio civile - Personale provvisorio, straordinario ed avventizio - Indennità di trasferta e competenze	350,000 —
Cap. n. 99. Sistemazione e miglioramento di ponti e strade nazionali e di RR. trazzere, ecc.	2,500,000 —
Cap. n. 117. Sussidi a Consorzi di bonifica per le spese di acquisto e di trasporto del combustibile, ecc.	300,000 —
Cap. n. 163. Consolidamento di frane minaccianti gli abitati cui provvede direttamente lo Stato, escluse le provincie di Basilicata e Calabria, ecc.	1,200,000 —
Cap. n. 168. Lavori di riparazione di strade nazionali resisi necessari in conseguenza di alluvioni, piene, frane, ecc.	1,500,000 —
Cap. n. 169. Sussidi per opere di difesa degli abitati e delle opere stradali provinciali e comunali e consortili contro le frane, ecc.	500,000 —
Cap. n. 215. (Capitolo aggiunto). Spese per la somministrazione gratuita d'acqua ad alcuni comuni delle Puglie pel periodo di tempo precedente l'apertura, ecc.	200,000 —
Cap. n. 216. (Capitolo aggiunto). Spese di manutenzione e generali relative al palazzo degli uffici governativi in Potenza, ecc.	32,350 —
Totale delle maggiori assegnazioni	21,413,060 —

Diminuzioni di stanziamento.

Cap. n. 101. Costruzione e ricostruzione di strade comunali rotabili o mulattiere per allacciare alla esistente rete stradale i Comuni attualmente isolati, ecc.	2,515,000 —
Cap. n. 114. Opere di bonificazione di 1ª categoria dipendenti dal testo unico di legge sulle bonificazioni, ecc.	300,000 —
Cap. n. 173. Riparazione, ricostruzione o nuova costruzione degli edifici pubblici dello Stato nei luoghi danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, ecc.	2,974,350 —
Cap. n. 174 *bis*. Costruzioni di case economiche e casette popolari nei Comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, ecc.	9,754,000 —
Cap. n. 176-*quater*. Spese per le riparazioni dei danni di guerra di cui all'articolo 5, lettere *a*), *b*) e *c*), ecc.	4,000,000 —
Totale delle diminuzioni di stanziamento	19,543,350 —

b) *Variazioni in conto residui.*

Aumento.

Cap. n. 236 (Capitolo aggiunto). Sussidi da concedersi alle Amministrazioni provinciali, comunali e consortili, ed istituti pubblici di beneficenza ed a privati per interclusione di rotte, ecc.	750,000 —

Diminuzione.

Cap. n. 176-*bis* (Art. 1). Riparazione, ricostruzione o nuova costruzione degli edifici pubblici dello Stato nei Comuni di cui all'art. 97, ecc.	750,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro del tesoro: SCHANZER.
Il ministro dei lavori pubblici: PEANO.

Il numero 809 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 31 marzo 1920, n. 350;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con il presidente del Consiglio dei ministri, ministro per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1919-920, sono introdotte le variazioni di cui all'unita tabella, firmata, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti.

Art. 2.

Nello stato di previsione dell'entrata, per l'esercizio suddetto, è istituito il capitolo n. 147-IV «Trattenute sulla paga degli agenti investigativi per ricupero della metà della spesa di casermaggio (art. 3 del R. decreto 22 novembre 1919, n. 2201)» con lo stanziamento della somma di lire quattrocentomila (L. 400.000).

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge e andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 maggio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli:* FALCIONI.

TABELLA di variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1919-920.

Maggiori assegnazioni.

Capitolo	Importo
Cap. n. 4. Ministero - Spese d'ufficio, ecc.	100,000 —
Cap. n. 6. Ministero - Manutenzione, riparazione, ecc.	20,000 —
Cap. n. 12. Spese pel servizio araldico, ecc.	2,500 —
Cap. n. 13. Indennità di traslocamento agli impiegati	120,000 —
Cap. n. 14. Indennità di missione al personale, ecc.	830,000 —
Cap. n. 15 (Modificata la denominazione). Telegrammi da spedirsi all'estero ed all'interno - Contributo da versarsi al Ministero delle poste e dei telegrafi in corrispettivo dell'esonero da canoni concesso all'*Agenzia Stefani* (Spesa obbligatoria)	30,000 —
Cap. n. 17. Compensi ad impiegati, scrivani, ecc.	320,000 —
Cap. n. 18 Sussidi ad impiegati, scrivani, ecc.	58,500 —
Cap. n. 21 (Modificata la denominazione). Indennità e diaria a membri di Commissioni giudicatrici di esami ed ai rispettivi segretari, e spese varie di qualsiasi natura inerenti agli esami medesimi	31,800 —
Cap. n. 32. (Modificata la denominazione). Amministrazione provinciale - Personale - Stipendi, indennità di residenza in Roma, indennità di carica, retribuzione per la copiatura della corrispondenza	—
Cap. n. 33 (Modificata la denominazione). Indennità di residenza e di alloggio ai prefetti (Spese fisse)	—
Cap. n. 35. Mobili per gli uffici ed alloggi delle prefetture, ecc.	150,000 —
Cap. n. 39. *Gazzetta ufficiale* del Regno e Foglio degli annunzi, ecc.	1,400 —
Cap. n. 47. Cura e mantenimento di ammalati celtici, ecc.	1,250,000 —
Cap. n. 51. Spese per pubblicazioni, arredi e materiali, ecc.	5,000
Cap. n. 64 (Modificata la denominazione). Funzionari ed impiegati di pubblica sicurezza e corpo di agenti di investigazione - Stipendi, indennità di residenza in Roma ed indennità di alloggio. (Spese fisse)	150,000
Cap. n. 65 (Modificata la denominazione). Spese di ufficio per la sicurezza pubblica e pei Reali carabinieri - Spese di cancelleria, scrittoio per manutenzione di campanelli per la scuola allievi della R. guardia e per i vari comandi	—
Cap. n. 69 (Modificata la denominazione). Indennità per trasferte ai funzionari di pubblica sicurezza ed agli agenti investigativi, per servizi fuori di residenza, indennità ad ufficiali ed agenti del corpo della R. guardia e spese di trasporto su ferrovie e piroscafi per servizi fuori di residenza, indennità ad agenti della R. guardia e trasporto in ferrovia e piroscafi per trasferimenti	15,000
Cap. n. 70 (Modificata la denominazione). Premi ad agenti della R. guardia per arresto di latitanti, condannati in contumacia, evasi e per sequestro di armi	5,000
Cap. n. 73 (Modificata la denominazione). Armamento del corpo della R. guardia e del corpo degli agenti investigativi - Distintivi e bracciali per gli agenti investigativi	—
Cap. n. 74 (Modificata la denominazione). Acquisto, manutenzione, riparazione e trasporto delle biciclette per gli uffici di pubblica sicurezza, per la R. guardia e pei RR. carabinieri	65,000
Cap. n. 76 (Modificata la denominazione). Spese di cura delle R. guardie, ecc.	—
Cap. n. 77 (Modificata la denominazione). Fitto di locali per caserme della R. guardia per la pubblica sicurezza e degli agenti investigativi	475,000
Cap. n. 78. Manutenzione e adattamento di locali ad uso di caserme, ecc.	745,000
Cap. n. 79 (Modificata la denominazione). Casermaggio per la R. guardia per la pubblica sicurezza, per gli agenti investigativi e per i RR. carabinieri, ecc.	800,000
Cap. n. 82. Trasporto di carabinieri di scorta a vetture postali, ecc.	160,000
Cap. n. 83 (Modificata la denominazione). Indennità di via e trasporto d'indigenti per ragioni di sicurezza pubblica; indennità di trasferta e trasporto dei militari della Regia guardia e agenti di pubblica sicurezza in accompagnamento; spese per il rimpatrio dei fanciulli occupati all'estero nelle professioni girovaghe	—
Cap. n. 97. Indennità e retribuzioni per servizi prestati anche da persone estranee, ecc.	35,000
Cap. n. 101. Trasporto dei detenuti, ecc.	500,000
Cap. n. 103. Servizio delle manifatture carcerarie, ecc.	495,000
Cap. n. 105. Servizio delle manifatture carcerarie - Mercedi, ecc.	286,000
Cap. n. 106. Abbonamento, impianto e manutenzione dei telefoni, ecc.	30,000

Cap. n. 103. Manutenzione e sistemazione dei fabbricati delle carceri, ecc.	200,000 —
Cap. n. 119. Costruzione dell' edificio destinato a sede, ecc.	300,000 —
Cap. n. 120. Somme da erogare a favore delle Provincie e dei Comuni, ecc.	137 60
Cap. n. 131-*ter*-A (Di nuova istituzione). Rimborso alle istituzioni pubbliche che provvedono all'assistenza delle gestanti povere e della prima infanzia, con sede nel territorio del Regno nella zona di operazioni belliche, le quali, a partire dall'anno 1916 sino a quello della pubblicazione della pace, abbiano ammesso un maggior numero di ricoverati in confronto di quelli dell'anno 1915, della parziale o integrale maggiore spesa all'uopo sostenuta, in relazione ai mezzi di cui le istituzioni stesse dispongono (R. decreto-legge 20 novembre 1919, n. 2301) (Prima delle 12 annualità)	150,000 —
Cap. n. 131-IV. Acquisto, manutenzione e noleggio di vetture automobili, ecc.	150,000 —
Cap. n. 131-VI (Di nuova istituzione). Spese di vitto per allievi della R. guardia per la pubblica sicurezza non ancora arruolati	500,000 —
Cap. n. 137-*ter* (Di nuova istituzione). Maggiore interesse a carico dello Stato sui mutui contratti dai Comuni delle Provincie pugliesi all'interesse di favore dell'1 e 1|2 per cento per la costruzione delle condutture interne, non a carico dello Stato, per la costruzione delle fognature, dei collegamenti e della pavimentazione stradale (Art. 8 del R. decreto 19 ottobre 1919, n. 2060)	265,000 —
(Nuova rubrica). Saldo di spese residue.	
Cap. n. 138-*ter*. Saldo di spese residue riguardanti la « Cura e mantenimento di ammalati celtici e contagiosi negli ospedali - Spese e concorsi pel funzionamento dei dispensari celtici, concorsi e sussidi ad Enti pubblici ed Istituti di beneficenza, locali, arredi e medicinali » dell'esercizio 1918-919	400,000 —
Cap. n. 153 (Aggiunto). Spese per il funzionamento della Commissione incaricata di studiare e proporre, ecc.	50,000 —
Cap. n. 154 (Aggiunto). Spese relative al rimpatrio d'indigenti nell'interno e di connazionali, ecc.	32,000 —
	8,677,337 60

Diminuzioni di stanziamento.

Cap. n. 1. Ministero - Personale di ruolo, ecc.	2,500 —
Cap. n. 23. Spese casuali	20,000 —
Cap. n. 44. Sussidi alle condotte ostetriche, ecc.	40,000 —
Cap. n. 49-*bis*. Contributi pel funzionamento dei dispensari antitubercolari, ecc.	275,000 —
Cap. n. 61. Stipendi e paghe al personale del corpo della R. guardia, ecc.	1,000,000 —
Cap. n. 92. Personale degli agenti di custodia, ecc.	700,000 —
Cap. n. 138. Contributo nelle spese di assistenza, negli appositi locali di cura, dei riformati, ecc.:	
in conto competenza	970,000 —
in conto residui	400,000 —
Cap. n. 142. Arredamento dell'edificio destinato a sede del Ministero dell'interno, ecc.:	
in conto residui	300,000 —
	3,707,500 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro per l'interno: NITTI.
Il ministro per il tesoro: SCHANZER.

Il numero 789 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituito in Varese un nuovo Ufficio del registro che assumerà la denominazione di: « Ufficio del bollo e del demanio » ed avrà circoscrizione territoriale identica a quella dell'altro Ufficio del luogo.

Art. 2.

Al detto Ufficio sono affidati i servizi indicati sotto la lettera A dell'annessa tabella firmata, d'ordine Nostro, dal ministro proponente, i quali cesseranno di appartenere alla competenza dell'Ufficio del registro ora esistente.

Art. 3.

In conseguenza della istituzione del nuovo Ufficio, quello ora esistente assumerà la denominazione di: « Ufficio atti civili, giudiziari e successioni » e disimpegnerà i servizi indicati sotto la lettera *B* della detta tabella.

Art. 4.

Ai sensi e per gli effetti del penultimo comma dell'articolo 25 del regolamento per il personale del registro, del bollo e delle tasse approvato con Nostro decreto in data 18 marzo 1909, n. 158, la media delle riscossioni di ciascuno dei suindicati uffici viene determinata come segue:

per l'Ufficio bollo e demanio, L. 2,000,000;

per l'Ufficio atti civili, giudiziari e successioni, L. 1,700,000.

Art. 5.

Il presente decreto andrà in vigore il 1° luglio 1920.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1920.

VITTORIO EMANUELE.

DE NAVA.

Visto, *Il guardasigilli*: FALCIONI.

TABELLA

di ripartizione dei servizi fra l'Ufficio del bollo e del demanio e l'Ufficio atti civili, giudiziari e successioni di Varese.

A) Ufficio del bollo e del demanio:

a) bollazione con marche e visto per bollo;

b) tasse in surrogazione del bollo e del registro, comprese le assicurazioni di ogni specie;

c) tassa di bollo sulla vendita di gioielli e di altri oggetti preziosi;

d) tasse di bollo sulle profumerie e specialità medicinali e sui vini e liquori;

e) tasse di bollo e relativo contributo di beneficenza sui biglietti d'ingresso nei teatri, cinematografi, stabilimenti balneari ed idroterapici e negli altri luoghi in cui si danno spettacoli e trattenimenti pubblici;

f) tassa di bollo sul prezzo di vendita e di consumo di merci e derrate, somministrazioni ed oggetti considerati di lusso;

g) tasse di bollo in genere riscuotibili in modo virtuale;

h) depositi per spese contrattuali e per adire agli incanti;

i) vendita di tutte le specie di valori bollati a privati ed a distributori secondari, compresi i foglietti e marche per contratti di Borsa, le marche per pesi e misure e le fascette per polveri piriche;

l) amministrazione dei patrimoni dell'antico Demanio, dell'Asse ecclesiastico e del Fondo pel culto (vendite, rendite e crediti diversi);

m) aziende speciali diverse, compresa quella del Demanio forestale.

Riscossione presunta annuale L. 2.000.000.

B) Ufficio atti civili, giudiziari e successioni:

a) registrazione degli atti pubblici, privati e giudiziari con riscossione dei relativi diritti catastali e tasse di trascrizione ipotecaria;

b) tasse di successione con le riscossioni accessorie di cui sopra;

c) tasse di manomorta;

d) tasse a debito;

e) diritti di segreteria;

f) tasse di concessioni governative, compresi i permessi per porto d'armi e da caccia;

g) tasse sugli automobili, motocicli, autoscafi e velocipedi;

h) tasse scolastiche;

i) proventi vari di servizi pubblici e diritti d'inserzione;

l) tassa di bollo speciale sulle sentenze e sui provvedimenti di volontaria ed onoraria giurisdizione;

m) diritti di privative industriali;

n) diritti sui certificati ed estratti catastali;

o) depositi per ricorsi in Cassazione;

p) pagamento di spese di giustizia;

q) riscossione di multe e spese di giustizia penale e dei diritti per significazione di atti all'estero;

r) valori di bollo ad uso dell'ufficio e delle cancellerie giudiziarie.

Riscossione presunta annuale L. 1.700.000.

Roma, 7 giugno 1920.

Il ministro: DE NAVA.

Il numero 790 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituito in Como un nuovo ufficio del registro che assumerà la denominazione di « Ufficio del bollo e del demanio » e avrà circoscrizione territoriale identica a quella degli altri due uffici del luogo.

Art. 2.

Al detto ufficio sono affidati i servizi indicati sotto la lettera *A* dell'annessa tabella, firmata, d'ordine Nostro, dal ministro proponente, che cesseranno di far parte dei due uffici ora esistenti.

Art. 3.

In conseguenza della istituzione del nuovo ufficio i due preesistenti assumeranno la denominazione di « Ufficio atti civili e giudiziari » ed « Ufficio delle successioni e manomorta » col carico dei servizi indicati rispettivamente sotto le lettere *B* e *C* della tabella suddetta.

Art. 4

Ai sensi e per gli effetti del penultimo comma dell'art 25 del regolamento per il personale del registro, del bollo e delle tasse, approvato con Nostro decreto 18 marzo 1909, n. 158, la media delle riscossioni di ciascuno dei suindicati uffici viene determinata come segue:

per l'Ufficio bollo e demanio L. 2,500,000;
per l'Ufficio atti civili e giudiziari L. 2,500,000;
per l'Ufficio successioni e manomorta L. 1,500,000.

Art. 5.

Il presente decreto andrà in vigore il 1° luglio 1920.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1920.

VITTORIO EMANUELE.

DE NAVA.

Visto, *Il guardasigilli*: FALCIONI.

TABELLA

di ripartizione dei servizi fra l'Ufficio del bollo e del demanio, l'Ufficio atti civili e giudiziari e l'Ufficio successioni e manomorta di Como.

A) Ufficio del bollo e del demanio:

a) bollazione con marche e visto per bollo;

b) tasse in surrogazione del bollo e del registro, comprese le assicurazioni di ogni specie;

c) tassa di bollo sulle vendite di gioielli e di altri oggetti preziosi;

d) tasse di bollo sulle profumerie e specialità medicinali e sui vini e liquori;

e) tasse di bollo e relativo contributo di beneficenza sui biglietti d'ingresso nei teatri, cinematografi, stabilimenti balneari e idroterapici e negli altri luoghi in cui si danno spettacoli e trattenimenti pubblici;

f) tassa di bollo sul prezzo di vendita e di consumo di merci e di derrate, somministrazioni ed oggetti considerati di lusso,

g) tasse di bollo in genere riscuotibili in modo virtuale;
h) depositi per spese contrattuali e per adire agli incanti;
i) vendita di tutte le specie di valori bollati a privati ed a distributori secondari, compresi i foglietti e marche per contratti Borsa, le marche per pesi e misure e le fascette per polveri piriche;
l) amministrazione dei patrimoni del Demanio antico, dell'Asse ecclesiastico e del Fondo pel culto (vendite, rendite e crediti diversi);
m) aziende speciali diverse compresa quella del Demanio forestale.
Riscossione annua presunta L. 2.500.000.

B) Ufficio degli atti civili e giudiziari:

a) registrazione degli atti pubblici, privati e giudiziari con riscossione dei relativi diritti di catasto e tasse di trascrizione ipotecaria;
b) diritti di segreteria;
c) tasse di concessione governativa (esclusi i permessi per porto d'armi e di caccia);
d) tasse a debito;
e) tasse di bollo speciale sulle sentenze e sui provvedimenti volontaria ed onoraria giurisdizione;
f) depositi per ricorsi in cassazione;
g) diritti di privative industriali;
h) diritti di inserzione e proventi vari di servizi pubblici;
i) diritti sui certificati ed estratti catastali;
l) riscossione di multe e spese di giustizia penale e dei diritti per significazione di atti all'estero;
m) pagamento delle spese di giustizia;
n) valori di bollo ad uso dell'ufficio e delle cancellerie giudiziarie.
Riscossione annua presunta L. 2.500.000.

C) Ufficio successioni e manomorta:

a) tasse di successione con riscossione dei relativi diritti di catasto e tasse di trascrizione ipotecaria;
b) tasse di manomorta;
c) tasse scolastiche;
d) tasse sugli automobili, motocicli, autoscafi e velocipedi;
e) tasse sui permessi di porto d'armi e di caccia;
f) valori di bollo ad uso interno dell'ufficio.
Riscossione annua presunta L. 1.500.000.

Roma, 7 giugno 1920.

Il ministro: DE NAVA.

COMMISSARIATO GENERALE CIVILE
PER LA VENEZIA GIULIA

Il Commissario generale civile per la Venezia Giulia;
Visto il R. decreto 24 luglio 1919, n. 1251;
Ritenuta l'opportunità di estendere alla Venezia Giulia le agevolazioni del credito nei sensi del decreto Luogotenenziale 26 maggio 1918, n. 713, posto in relazione al decreto Luogotenenziale 18 aprile 1918, n. 495, e al successivo R. decreto 15 agosto 1919, n. 1448, a tutti gli Enti autonomi, le Cooperative di consumo e i Consorzi legalmente costituiti;

Decreta:

1. Il decreto 27 novembre 1919, n. 41-IX di questo Commissariato generale civile, pubblicato nel n. 272 dell'*Osservatore Triestino*, in data 4 dicembre 1919, è abrogato.
2. In luogo dello stesso subentrano le seguenti disposizioni:

Art. 1.

Gli Istituti di credito ordinario e cooperativo, le Casse di risparmio e i Monti di pietà della Venezia Giulia e l'Istituto nazionale di credito per la cooperazione, con sede in Roma, sono autorizzati, indipendentemente da qualunque disposizione dei propri statuti, a concedere nella Venezia Giulia aperture di credito in conto corrente e prestiti cambiari ad Enti autonomi di consumo debitamente riconosciuti, a Cooperative di consumo legalmente costituite e loro Consorzi.

Art. 2.

A garanzia delle aperture di credito in conto corrente e dei prestiti di cui all'articolo precedente può essere costituito a favore dell'Istituto mutuante un privilegio speciale sopra le merci e derrate acquistate per mezzo delle somme sovvenute e sopra tutte le proprietà dell'Ente debitore, dovunque si trovino.

Tale privilegio segue immediatamente quello dello Stato e garantisce anche le eventuali rinnovazioni dei conti correnti e dei prestiti.

Art. 3.

Per la validità ed efficacia del privilegio è necessario:
1° che esso risulti da atto scritto;
2° che venga reso di pubblica ragione nel modo con cui si pubblicano registrazioni commerciali (paragrafo 11 legge introduzione al Codice di commercio), e che venga annotato nei libri di commercio dei tribunali sul foglio riflettente la registrazione dell'Ente debitore, in quanto questo Ente sia registrato;
3° che l'atto esecutivo del privilegio sia depositato in copia presso la cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione l'Ente debitore ha la propria sede;
4° che abbia acquistata data certa o per effetto della registrazione nei libri di commercio dei tribunali in riguardo agli Enti debitori registrati, o per effetto della pubblicazione a sensi del paragrafo 11 legge introduzione al Codice di commercio in riguardo agli Enti debitori non registrati.

Art. 4.

Nell'atto di costituzione del privilegio può essere nominato, d'accordo fra le parti, un custode delle merci e derrate sottoposte al privilegio, il quale avrà gli obblighi del depositario giudiziale.

Art. 5.

Quando le cose sottoposte al privilegio siano manomate, deteriorate o distrutte, si applica, in quanto non sussista un'azione più gravemente punibile, la penalità stabilita dal paragrafo 3 della legge 25 marzo 1883, B. L. I., n. 78.

Art. 6.

Le somme prestate agli Enti di cui all'art. 1 devono essere rimborsate a misura che vengono alienate le merci e derrate sulle quali è costituito il privilegio. Se il debitore alla scadenza non restituisce integralmente le somme ricevute si passerà alla vendita delle cose sottoposte al privilegio a sensi dell'art. 310 Codice di commercio e paragrafo 47 legge d'introduzione al Codice di commercio.

Art. 7.

Gli Enti, le Cooperative ed i Consorzi di cui all'art. 1, anzichè effettuare il pagamento anticipato delle somme occorrenti all'acquisto delle merci e derrate presso gli Enti di cui al decreto Luogotenenziale 18 aprile 1918, n. 495, modificato con successivo R. decreto 15 agosto 1919, n. 1448, potranno presentare una obbligazione dell'Istituto di credito mutuante, con la quale dichiari che effettuerà direttamente il pagamento a vista all'atto della consegna.

Per poter rilasciare tali obbligazioni gli Istituti di credito dovranno farne domanda al Sottosegretariato per gli approvvigionamenti e consumi alimentari, il quale formerà un elenco degli Istituti a ciò autorizzati.

Art. 8.

I contratti di apertura di credito in conto corrente e di prestito

con costituzione di privilegio, di cui al presente decreto, sono soggetti alla tassa di bollo di L. 4.

Gli atti relativi ai prestiti, compreso le cambiali, sono esenti da qualsiasi tassa di bollo e di registro.

Gli atti giudiziari ed i protesti cambiari dipendenti dai prestiti stessi sono soggetti a tassa nella misura di metà di quella normale.

Trieste, 8 giugno 1920.

Il commissario generale civile: MOSCONI.

OPERA NAZIONALE PRO-COMBATTENTI

Il Collegio centrale arbitrale

istituito con l'art. 19 del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 55, composto degli eccellentissimi signori:

Nonis gr. uff. Giuseppe, presidente di sezione della Corte di cassazione di Roma, presidente;

Biscaro gr. uff. Gerolamo, consigliere della Corte di cassazione di Roma, membro effettivo;

Gatti gr. uff. Salvatore, consigliere di Stato, membro supplente;

Brizi gr. uff. prof. Alessandro, direttore generale Ministero dell'agricoltura, membro effettivo;

Zattini comm. ing. Giuseppe, ispettore superiore nel Ministero di agricoltura, membro supplente;

Assistito dal segretario comm. avv. Antonio Castellani, cancelliere capo della Corte di cassazione a riposo;

Ha pronunziato la seguente

ORDINANZA:

Letta la richiesta in data 9 aprile 1920 del Consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale per i combattenti, relativa all'attribuzione dei fondi Vado Falcone o Conicchi, Valle Bastianelli o Scopeto e Vallecchia, siti in territorio di Fabrica di Roma (Roma) e intestati al sig. conte senatore Alberto Cencelli, i quali fondi, secondo quanto risulta dal certificato dell'Agenzia delle imposte di Civita Castellana, hanno le seguenti superfici e sono individuate dai numeri mappali e dai confini appresso indicati:

Numeri di mappa sez. III, 570, 459, 396, 571, 574, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 397 resto. Confini: Strada di Conicchi, proprietà Micci, Casalaccio di Cencelli, Fosso di Materano, Valle Bastianelli o Scopeto, Ea. 14,17,90, numeri di mappa sez. III, 93, 94, 95, 97 resto, 407, 92 resto-B, 91 resto-B, 84 resto B, 88, 89, 96 Confini: fosso Materano, strada di Corchiano, quote comunali, proprietà Polidori.

Vallecchia, Ea. 23,17,30, numeri di mappa sez. 2, 1033 sub. 1, 1033 sub. 2, 1033 sub. 3, 1034 sub. 1, 1034 sub. 2, 1035 1/2, 1044 1/2, 1045, 2105, confini: Fosso delle Molelle, Selva del Comune, proprietà Cianchi, Venanzi, Mastrantonio, Stefanucci.

Udita la relazione dell'ing. comm. Giuseppe Zattini:

Ritenuto che, a termini del reg. legislativo approvato con decreto Reale 22 agosto 1919, n. 1612, il Consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale per i combattenti ha data comunicazione all'interessato della richiesta di attribuzione dei su descritti fondi, come risulta da ricevuta postale di ritorno.

Ritenuto che la richiesta di attribuzione dei terreni di cui è parola viene fatta ai sensi ed agli effetti degli articoli 9, n. 3 ed 11 prima parte del reg. legis. approvato con decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 55, per essere i terreni medesimi atti ad importanti trasformazioni culturali.

Ritenuto che il proprietario, con sua lettera del 15 aprile 1920, ha esplicitamente dichiarato di non fare alcuna opposizione alla richiesta.

Presa visione del piano dei lavori prospettato dall'Opera nazionale, il Collegio riconosce anzitutto la necessità di esaminare la richiesta di cui trattasi in primo luogo nei riguardi dei fondi Conicchi e Scopeto e successivamente nei riguardi dell'altro fondo Vallecchia.

I fondi Conicchi e Scopeto sono contigui, prossimi al paese di Fabrica e distanti solo 1/2 km. dalla stazione ferroviaria.

Quantunque siano in gran parte dotati di acqua di irrigazione, vennero finora sfruttati dal proprietario per solo fieno e pascolo. Lo stesso proprietario ha dichiarato di consentire alla richiesta attribuzione di questi fondi al patrimonio dell'Opera, ciò che egli ha fatto certamente, perchè disponendo di altri 50 ettari di terreno irriguo e migliore di quello di Conicchi e Scopeto, può, senza alcuna difficoltà, provvedere ai foraggi occorrenti al proprio bestiame.

L'Opera nazionale si propone di destinare i due fondi a colture ortive nella parte più fertile e irrigua, ed invece a cereali avvicendati a leguminose da foraggio e da seme nella parte più asciutta, nella quale poi verranno piantati fruttiferi e olivi; e tutto ciò in analogia a quanto si pratica nei fondi limitrofi intensamente coltivati.

Sarà inoltre provveduto a tutto ciò che occorre per una migliore sistemazione dei terreni, e quindi al rinsaldamento delle scarpate più ripide con canneti e salici, ed una più regolare distribuzione dei canali d'irrigazione così da evitare lo sciupio di acque e da aumentare invece la zona irrigua.

E ancora sarà provveduto alla sistemazione degli argini e dei fossi di scolo allo scopo di evitare acquitrini e ristagni.

Ed infine tutti i terreni di Conicchi e Scopeto saranno suddivisi in piccoli lotti ed assegnati in utenza a miglioria agli ex-combattenti.

Evidentemente tutta questa serie di lavori muterà completamente l'attuale fisonomia agraria dei terreni di cui si tratta, aumentandone il reddito in modo molto notevole e tale da soddisfare al fabbisogno di molte famiglie.

Il Collegio perciò non ha dubbio di riconoscere che pei fondi Conicchi e Scopeto si tratta di un'importante trasformazione culturale, quale è richiesta dal Reg. Legis. 16 gennaio 1919.

Nei riguardi dell'altro fondo denominato Vallecchia, è anzitutto da considerare che esso non ha nessuna attinenza coi due precedenti, nè per vicinanza, nè per correlazione economica o sistema di conduzione agraria.

Si tratta di un terreno distante circa 5 km. dal paese e tutto boschivo con prevalenza di querce.

Secondo è riferito nel piano dell'Opera, il detto terreno è stato richiesto dai soci della Cooperativa di Fabrica, i quali, nell'esempio dei fondi vicini, si propongono di trasformarlo tutto a noccioleto, dopo aver eseguito il disboscamento ed aver estirpate le grosse coppaie di querce esistenti.

Si tratta quindi della sostituzione di un'altra essenza boschiva a quella ora esistente, non già da una vera e propria trasformazione culturale e tanto meno poi importante, segnatamente sotto l'aspetto della continuità e della larghezza dell'impiego di mano d'opera.

Per tale motivo

IL COLLEGIO

Visti ed applicati gli articoli 9, n. 3 ed 11 prima parte del reg. legis. approvato con decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 55, non che gli articoli 5 e 7 del reg. approvato con R. decreto 22 agosto 1919, n. 1612.

Pronuncia l'attribuzione, all'Opera nazionale per i combattenti, dei soli fondi Conicchi e Scopeto, siti in comune di Fabrica di Roma e di proprietà del senatore conte Alberto Cencelli come più sopra sono descritti e meglio specificati nella richiesta e negli atti, autorizzandone la immediata occupazione da parte dell'Opera stessa.

Rigetta la richiesta nei riguardi del fondo Vallecchia.

Dispone che la presente ordinanza resti depositata, assieme ai documenti relativi nella segreteria di questo Collegio.

Così deliberato e pronunziato il giorno 21 maggio 1920 in Roma nella sede del Collegio centrale arbitrale.

Nonis — Biscaro — Galli — Brizi — Zattini — Avv. A. Castellani, segretario.

La presente ordinanza è stata depositata nella segreteria del Collegio, con i documenti relativi il 26 maggio 1920.

Il segretario del Collegio: *avv. A. Castellani.*

Per copia conforme all'originale, col quale collazionata concorda, che si trasmette all'Opera nazionale per i combattenti ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e seguenti del regolamento approvato con Regio decreto 22 agosto 1919, n. 1612.

Roma, 22 maggio 1920.

Il segretario del Collegio: *Castellani.*

OPERA NAZIONALE PRO-COMBATTENTI

Il Collegio centrale arbitrale

istituito con l'art. 19 del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 55, composto degli eccellentissimi signori:

Nonis gr. uff. Giuseppe, presidente di sezione della Corte di cassazione di Roma, presidente;

Biscaro gr. uff. Gerolamo, consigliere della Corte di cassazione di Roma, membro effettivo;

Gatti gr. uff. Salvatore, consigliere di Stato, membro supplente;

Brizi gr. uff. prof. Alessandro, direttore generale al Ministero dell'agricoltura, membro effettivo;

Zattini comm. ing. Giuseppe, ispettore superiore al Ministero di agricoltura, membro supplente;

Assistito dal segretario comm. avv. Antonio Castellani, cancelliere capo della Corte di cassazione a riposo;

Ha pronunziato la seguente

ORDINANZA:

Letta le deliberazione 27 gennaio 1920 con cui il Consiglio d'amministrazione dell'Opera nazionale per i combattenti fece richiesta per il trasferimento al patrimonio dell'Opera stessa del fondo denominato « Badia di San Lorenzo », di proprietà dell'Economato generale dei benefici vacanti per le provincie napoletane in Napoli sito nel territorio di Apricena (provincia di Foggia), costituito da due appezzamenti divisi dalla strada provinciale Apricena-San Nicandro

L'appezzamento situato a nord della suddetta strada confina:

a nord: con le proprietà Prospero Fania fu Prospero e Fioritto Pietro fu Angiolo Maria;

ad est: con la proprietà Fania Prospero fu Prospero;

ad ovest: con le proprietà Fioritto Vincenzo fu Angiolo Maria eredi Galasso;

a sud: con le proprietà Amoruso Giuseppa Maria, Revere Filomena fu Nicola e strada provinciale.

L'appezzamento a sud della provinciale confina:

a nord: con la proprietà Zaccagnino Domenico fu Vincenzo e con la provinciale suddetta;

ad est: con le proprietà Florio Maria di Ferdinando, Tedesco Giuseppe e Zaccagnino Domenico fu Vincenzo;

ad ovest: con le proprietà Amoruso Emanuela fu Gian Vincenzo e Amoruso Potito fu Gaetano;

a sud: con la strada vicinale del bosco.

Dati catastali: Detta tenuta era inscritta nel vecchio catasto rustico di San Severo, alla sezione A, con i numeri di mappa 210 e 212, per una estensione di ettari 49,38.

Nel nuovo catasto provvisorio. e non ancora attivato, del comune di Apricena è riportata nei fogli 25, numeri di particelle 8, 9, 16, 18 e foglio 41, numeri 9, 56 per una estensione complessiva di Ea. 43,46,16.

Da informazioni assunte sul posto la particella n. 18 non fa parte del fondo, ma è in possesso di tal Galasso Giuseppe, mentre appartiene al fondo di un altro appezzamento di ettari 3,63,10, che erroneamente è intestato nel catasto a Fania Prospero.

Estensione totale. — Secondo il nuovo catasto provvisorio tutta la tenuta ha una estensione di ettari 43,46,16.

Con le correzioni, da doversi far eseguire, sembra invece l'estensione totale sia di ett. 45,11.

Ritenuto che alla richiesta sono stati allegati:

1° un estratto storico dell'art. 5164 del catasto terreni del comune di Apricena, intestato al R. economato generale dei benefici vacanti per le Provincie napoletane, in piena proprietà;

2° estratto degli atti del nuovo catasto provvisorio del detto Comune, da cui risulta la intestazione alla Badia di San Lorenzo, amministrata dall'Economato generale dei benefici vacanti dei numeri 8, 9, 16 e 18, foglio 25° e dei numeri 9 e 55, foglio 41°;

3° estratto della mappa provvisoria segnante le suddette partite;

4° relazione tecnica del consigliere delegato dell'Opera nazionale sviluppante i motivi della richiesta.

Ritenuto che la richiesta è stata comunicata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno in data 15 aprile 1920 al Regio economato generale dei benefici vacanti per le provincie napoletane, con sede in Napoli, e che con sua lettera 20 aprile 1920, n. 6256, il Regio economato generale fece sapere all'Opera nazionale ch'era in attesa delle determinazioni del Ministero della giustizia, al quale aveva comunicato la fattagli comunicazione.

La relazione illustrativa della richiesta accerta che i terreni, costituenti la tenuta « Badia S. Lorenzo », si trovano a circa due chilometri dal paese di Apricena, alle falde del Gargano ed occupano la parte elevata, ma in piano, di tutto l'Agro.

Vi si accede a mezzo della strada provinciale Apricena-Sannicandro, che la taglia in due zone. La sua estensione che il vecchio catasto rustico di San Severo indicava in ettari 45,38, dovrebbe, previe opportune rettifiche da portarsi nel nuovo catasto provvisorio di Apricena, determinarsi in ett. 45,11. Il terreno è piuttosto sciolto, di color rosso scuro, proveniente dalla disgregazione delle roccie di natura calcareo-giurese del Gargano. Poggia sopra un sottosuolo impermeabile di calcare marnoso, che verso la parte orientale del fondo è a più di un metro di profondità e va gradatamente innalzandosi verso la parte occidentale fino ad affiorare quasi la superficie. Sul fondo esistono un piccolo fabbricato e alcuni manufatti per la raccolta delle acque piovane. Vi manca l'acqua sorgiva e non vi sono pozzi.

Il bosco, che un tempo copriva tutta la superficie, ora è ridotto a soli ettari tre e mezzo. Alla data della descrizione, nella strada a nord della strada provinciale tre ettari erano coltivati a fave, sei o sette a frumento, e il resto era tenuto a maggese nudo; nella zona a sud, ad eccezione di 5 ettari tenuti a maggese nudo, gli altri 20 ettari erano coltivati parte a frumento e parte ad avena. Tutta la parte seminativa era coltivata dall'unico affittuario della tenuta con rotazione triennale, maggese nudo o con leguminose, grano tenero ed avena.

Si propone di impiantare il vigneto fitto consociato con olivi nell'appezzamento a sud della provinciale, che a causa della impermeabilità del sottosuolo poco profondo non si presta ad una intensificazione delle colture erbacee. La buona riuscita della vite è assicurata dalla esperienza della rigogliosa vegetazione di una vigna di Bombino bianco e Montepulciano impiantata in un terreno limitrofo di eguale natura.

Quanto all'appezzamento a nord si propone di disboscare e dissodare la parte ancora a bosco e di impiantare in tutto il terreno filari di viti consociati ad olivi e fruttiferi, destinando gli interfilari alla coltivazione di cereali avvicendati con leguminose di granella ed ortaggi di grande coltura.

La comparazione tra lo stato attuale del fondo ed i metodi di coltivazione finora praticati e il piano di lavori progettato dal Consiglio di amministrazione dell'Opera dimostra che l'attuazione di questo piano è destinata ad operare una profonda ed assai proficua trasformazione colturale dalla quale si ha fondata ragione per il promettersi un importante incremento nella produzione della vite dell'olivo, dei cereali e delle leguminose ed un maggiore impiego continuativo delle forze di lavoro costituite dai numerosi coltivatori fra i quali il fondo verrà ripartito.

Per questi motivi

IL COLLEGIO

Visti ed applicati gli articoli 9, n. 2, e 10, parte prima, del regolamento legislativo 16 gennaio 1919, n. 55, 5 e 7 del R. decreto 22 agosto 1919, n. 1612;

Ordina il trasferimento all'Opera nazionale per i combattenti ed ordina la immediata occupazione del fondo « Badia di San Lorenzo », di proprietà dell'Economato generale dei benefici vacanti nelle Provincie napoletane, come sopra descritto nei suoi confini, estensione e dati catastali.

Dispone che la presente ordinanza venga depositata insieme coi documenti relativi nell'ufficio di segreteria.

Così deliberato e pronunziato il giorno 30 maggio 1920 in Roma nella sede del Collegio centrale arbitrale.

Nonis — Biscaro, estensore — *Gotti — Brizi — Zattini.*

A. Castellani, segretario.

La presente ordinanza è stata depositata nella segreteria del Collegio il giorno 8 giugno 1920.

Il segretario del Collegio: *Avv. A. Castellani.*

Per copia conforme all'originale, col quale collezionata concorda che si trasmette all'Opera nazionale per i combattenti, ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e seguenti del regolamento approvato con Regio decreto 22 agosto 1919, n. 1612.

Roma, 10 giugno 1920.

Il segretario del Collegio: *A. Castellani.*

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 23 giugno 1920.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Nota
3.50 % netto (1906)	75 59	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	73.855	—

Corso medio dei cambi

del giorno 23 giugno 1920 (Art. 39 Codice di commercio).

Parigi 134,60 — Londra 64,72 — Svizzera 296,10 — Spagna . . . . — New York 16 05 — Oro 256.60

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Corpo sanitario militare.

Con R. decreto del 28 marzo 1920:

Pintacuda cav. Salvatore, maggiore medico, l'aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio stata concessa al suindicato ufficiale con R. decreto 4 novembre 1919, deve considerarsi come concessa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.

Pintacuda cav. Salvatore, maggiore medico, l'aspettativa di cui al R. decreto 4 novembre 1919, stata concessa al suindicato ufficiale è prorogata dal 10 febbraio 1920.

Con R. decreto del 18 marzo 1920:

Nicotera Felice, capitano medico, dispensato dal servizio attivo permanente a sua domanda, ed inscritto col suo grado e la sua anzianità nel ruolo degli ufficiali medici di complemento dal 1° aprile 1920.

Con R. decreto del 28 marzo 1920:

Midolla Carmelo, capitano medico, l'aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio stata concessa al suindicato ufficiale con decreto Luogotenenziale 26 giugno 1919 deve considerarsi come concessa per infermità provenienti da cause di servizio.

Ascione Guglielmo, tenente medico, l'aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio stata concessa al suindicato ufficiale con decreto Luogotenenziale 9 gennaio 1919, con decorrenza dal 6 dicembre 1918 si deve considerare come concessa dal 6 dicembre 1917.

Corpo di commissariato militare.

Ufficiali di sussistenza.

Con R. decreto del 25 marzo 1920:

Bucci cav. Francesco, maggiore sussistenza in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, l'aspettativa di cui sopra è prorogata dal 18 gennaio 1920.

Con R. decreto del 28 marzo 1920:

Pasini Italo, capitano sussistenza in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, l'aspettativa di cui sopra è prorogata dal 15 febbraio 1920.

Corpo della giustizia militare.

Con R. decreto del 25 marzo 1920:

Finiti cav. Giuseppe, tenente colonnello, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 25 febbraio 1920.

IMPIEGATI CIVILI.

Assistenti del genio militare.

Con R. decreto del 7 marzo 1920:

Antico Giovanni, assistente del genio militare, collocato, a sua domanda, in aspettativa per infermità comprovata, con l'annuo assegno di L. 1957,50, dal 16 marzo 1920.

Ufficiali d'ordine dei magazzini militari.

Con R. decreto del 12 ottobre 1919:

Ansalone Berardino, ufficiale d'ordine, collocato a riposo per infermità non provenienti da cause di servizio, dal 16 ottobre 1919.

UFFICIALI IN POSIZIONE AUSILIARIA.

Arma di fanteria.

Con R. decreto del 28 settembre 1919:

Dello Noce cav. Giuseppe, colonnello, collocato a riposo per aver raggiunto i limiti minimi di età e di servizio prescritti, dal 1° settembre 1919 ed inscritto nella riserva.

Con R. decreto dell'11 novembre 1919:

Uberti cav. Pietro, colonnello, collocato a riposo per anzianità di servizio, dal 13 novembre 1919 ed inscritto nella riserva.

Con R. decreto dell'11 dicembre 1919:

Rizzi cav. Quinto, colonnello, collocato a riposo per aver raggiunti i limiti di età e di servizio prescritti, dall'8 settembre 1919 ed inscritto nella riserva.

PROMOZIONI E NOMINE STRAORDINARIE PER MERITO DI GUERRA.

Con R. decreto dell'11 aprile 1920:

Tenenti complemento fanteria nominati tenenti in servizio attivo permanente:

Correnti Giuseppe — Farina Umberto.

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Stato maggiore del R. esercito.

Con R. decreto del 25 gennaio 1920:

Dall'Olio cav. Alfredo, tenente generale, decorato della medaglia Mauriziana per il merito militare di dieci lustri.

Con R. decreto dell' 8 aprile 1920:

Scotti cav. Arcangelo, tenente generale, riammesso in servizio effettivo dal 1° luglio 1919 e da tale data considerato collocato a disposizione.

Con R. decreto del 19 febbraio 1920:

Giuria cav. Ettore, nominato comandante della scuola di applicazione di artiglieria e genio e dell' Accademia militare dal 10 marzo 1920.

Arma dei carabinieri Reali.

Con R. decreto dell'8 aprile 1920:

I seguenti maggiori sono promossi tenenti colonnelli con anzianità e decorrenza assegni dal 1° aprile 1920:

Mayer cav. Luigi — Grossardi nob. Fabio — Contestabile cav. Carlo.

I seguenti capitani sono promossi maggiori con anzianità e decorrenza assegni dal 1° gennaio 1920:

Landi Flavio — Zanardi cav. Ottavio — Mazzuchetti cav. Franco — Calcaterra cav. Vittorio Emanuele — Gervasutti cav. Giovanni — Carando Roberto — Giani Umberto.

Massara Giuseppe, capitano, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, dal 6 marzo 1920.

I seguenti tenenti sono promossi capitani con anzianità 25 novembre 1919 e decorrenza assegni dal 1° gennaio 1920:

Petrocelli Francesco — Vachà Ettore.

I seguenti tenenti sono promossi capitani con anzianità e decorrenza assegni dal 1° gennaio 1920:

Invrea Giorgio — Tonoli Ettore — Giaquinto Alfonso — Palmerio Vittorio — Mombello Pietro.

I seguenti tenenti sono promossi capitani con azianità e decorrenza assegni dal 1° febbraio 1920:

Fabiaschi Arturo — Tola Salvatore — Bonsignorio Giacomo — Fontana Salvatore.

Brighenti Edmondo, tenente, collocato in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, dal 16 dicembre 1919.

I seguenti tenenti in servizio attivo permanente sono trasferiti nell'arma dei carabinieri reali a senso del R. decreto n. 2276 in data 20 novembre 1919, con anzianità assoluta 15 gennaio 1920 e con riserva di anzianità relativa:

Carosella Panfilo — Petrini Esparteo — Agnese Federico.

I seguenti tenenti di complemento sono trasferiti nell'arma dei carabinieri reali a senso del R. decreto n. 2276 in data 20 novembre 1919, con anzianità assoluta 15 gennaio 1920 e con riserva di anzianità relativa ed inscritti nel ruolo degli ufficiali in servizio attivo permanente:

Gonzardi Giuseppe — Iacch Ameleo — Moriondo Umberto — Santagati Gaetano — Patenè Salvatore — Formica Domenico — Rapisarda Carmelo — Balsamo Modestino — Di Giorgio Vittorio — Cuonzo Giuseppe — Omorame Antonio — Boggia Angelo.

Arma di fanteria.

Con R. decreto del 28 settembre 1919:

Dalla Noce cav. Giuseppe, colonnello, collocato a riposo per avere raggiunto i limiti minimi di età e di servizio prescritti dal 1° settembre 1919 ed inscritto nella riserva.

Con R. decreto dell'11 novembre 1919:

Zamboni cav. Filippo, colonnello, collocato a riposo, a sua domanda, per anzianità di servizio e per età dal 12 novembre 1919 ed inscritto nella riserva.

Con R. decreto del 25 marzo 1920:

Cossu cav. Ettore, colonnello, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, trasferito in aspettativa per riduzione di quadri dal 18 febbraio 1920.

Cossu cav. Ettore, colonnello, in aspettativa per riduzione di quadri, richiamato in servizio dal 18 febbraio 1920 con decorrenza per gli assegni dal 1° marzo 1920.

Con R. decreto dell'8 aprile 1920:

Asinari di Bernezzo cav. Eugenio, colonnello, collocato in aspettativa per riduzione di quadri, a sua domanda, dal 1° maggio 1920.

Con R. decreto dell'11 aprile 1920:

Rossetti cav. Olivo, colonnello, cessa di essere a disposizione ed è nominato comandante 29 fanteria, dal 16 aprile 1920.

Cabiati cav. Aldo, colonnello, collocato in aspettativa per riduzione di quadri, a sua domanda, dal 1° maggio 1920.

Con R. decreto dell'8 aprile 1920:

Guffanti cav. Giovanni, tenente colonnello, collocato in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio dal 4 marzo 1920.

Magagnoli cav. Aldo, maggiore, in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, richiamato in servizio dal 30 dicembre 1919.

De Vecchi Giuseppe, maggiore, collocato in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio dal 12 gennaio 1920.

Con R. decreto dell'11 aprile 1920:

Faconti cav. Simone Vincenzo, maggiore, collocato in aspettativa per riduzione di quadri, a sua domanda, dal 1° maggio 1920.

Patanè cav. Edoardo, maggiore, collocato in aspettativa per motivi speciali per la durata di due anni dal 1° maggio 1920.

Palermo cav. Carlo, maggiore, collocato in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio dal 23 marzo 1920.

Maraschini cav. Mario, maggiore, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 12 marzo 1920.

Pina Agostino, capitano, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, dal 16 agosto 1919, l'aspettativa di cui sopra è prorogata dal 16 febbraio 1920.

Tiranti Ugo, capitano in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 19 agosto 1919, l'aspettativa di cui sopra è prorogata dal 19 febbraio 1920.

Belardini Alessandro, capitano, dispensato dal servizio attivo permanente ed inscritto col proprio grado e con la propria anzianità nel ruolo degli ufficiali di complemento.

Con R. decreto dell'11 aprile 1920:

Scarpa Raffaele, capitano, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 2 gennaio 1920.

Lombardi Attilio, capitano in aspettativa. Le aspettative state con-

cesse al suindicato ufficiale devono considerarsi come concesse per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.
ri Luigi, capitano, l'aspettativa stata concessa al suindicato ufficiale, deve considerarsi come concessa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.
seguenti capitani sono collocati in aspettativa per riduzione di dri a loro domanda dal 1° maggio 1920:
ano Armando — Petragnani Ottavio — Vallerini Mario — Manzetti Ferruccio — Landi Rino.

Con R. decreto del 28 marzo 1920:
cari Alessandro, capitano, in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, richiamato in servizio dal 1° gennaio 1920.

Con R. decreto dell'8 aprile 1920:
zola Guglielmo, capitano, collocato in aspettativa per riduzione di quadri, a sua domanda, dal 1° maggio 1920.
seguenti capitani sono collocati in aspettativa per infermità nporanee provenienti da cause di servizio, dalla data a fianco di scuno indicata:
olla Alberto, dal 5 marzo 1920 — Casale Tommaso, dal 2 marzo 1920 — Bonetta Angelo, dal 24 ottobre 1919 — Guariello Adolfo, dal 25 febbraio 1920 — Gazzoni Umberto, dall'8 gennaio 1920.
seguenti capitani sono collocati in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, dalla data a fianco di scuno indicata:
cari Giuseppe, dal 2 marzo 1920 — Sodani Arturo, dal 10 febbraio 1920 — Delmati Armando, dall'11 febbraio 1920 — Gaeta Renato, dal 31 gennaio 1920.
npione Giuseppe, capitano, in aspettativa per riduzione di quadri, rettificato il R. decreto 18 gennaio 1920 al 16 marzo anzichè dal 16 febbraio 1920.

Con R. decreto dell'8 aprile 1920:
cono Claudio, tenente, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dall'8 luglio 1919.
rey Luigi, tenente, in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, richiamato in servizio dal 17 dicembre 1919.
cci Roberto, tenente, in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, richiamato in servizio deposito dal 21 novembre 1919.
tinori Armando, tenente, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, richiamato in servizio dal 6 marzo 1920.
lentino Nicola, tenente, l'anzianità di nomina a sottotenente in servizio attivo permanente e nel grado attuale del suindicato ufficiale, è rispettivamente portata dal 1° gennaio 1917 al 1° novembre 1915 e dal 1° ottobre 1917 al 1° agosto 1916.
uro Pietro, tenente, l'anzianità di nomina a sottotenente in servizio attivo permanente e nel grado attuale, del suindicato ufficiale, è rispettivamente portata dal 1° maggio 1916 al 1° novembre 1915 e dal 1° ottobre 1917 al 1° agosto 1916.
lazzo Antonio, tenente, l'anzianità di nomina a sottotenente in servizio attivo permanente e nel grado attuale, del suindicato ufficiale, è rispettivamente portata dal 1° maggio 1916 al 1° novembre 1915 e dal 1° febbraio 1917 al 1° agosto 1916.
Nigris Emilio, tenente, l'anzianità di nomina a sottotenente in servizio attivo permanente e nel grado attuale, del suindicato ufficiale, è rispettivamente portata dal 1° maggio 1916 al 1° dicembre 1915 e dal 1° ottobre 1917 al 1° ottobre 1916.
essi Osvaldo, tenente, l'anzianità di nomina a sottotenente in servizio attivo permanente e nel grado attuale, del suindicato ufficiale, è rispettivamente portata dal 1° maggio 1916 al 1° novembre 1915 e dal 1° ottobre 1917 al 1° agosto 1916.
ngo Michele, tenente, collocato in aspettativa per infermità temporanee, provenienti da cause di servizio, dal 6 marzo 1920.

I seguenti tenenti sono collocati in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, per la durata e dalla data a fianco di ciascuno indicate:
Mattia Armando, 52 fanteria, f. q. in aggiunta ai fuori quadro (decreto Luogotenenziale 11 luglio 1915, n. 1035), dal 19 febbraio 1920 (quattro mesi).
Lagana Giovanni, 245 id., dal 12 agosto 1919 (tredici mesi).

MINISTERO DEL TESORO

Numero delle 109 obbligazioni della **ferrovia di Cuneo 11ª emissione** 1857, legge 18 luglio 1859, n. 3540 e R. decreto 23 dicembre 1859, n. 3821, state sorteggiate nella 122ª estrazione dell'8 giugno 1920.

76	1473	3930	5472	8090	10412	13428
100	1554	3984	5742	8157	10449	13597
169	1566	4069	5822	8240	10637	13665
277	1852	4190	6435	8385	10701	13956
432	2117	4246	6589	8655	10830	13990
480	2198	4312	6597	8710	11078	14267
504	2456	4563	6726	8829	11387	14427
506	2546	4572	6736	8919	11395	14529
518	2619	4636	7306	9124	11490	14576
[illegible]	2804	4660	7327	9181	11885	14634
[illegible]	2933	4695	7366	9220	12160	14791
983	3128	4785	7401	9289	12311	15114
1097	3545	5047	7462	9360	12334	15174
1112	3573	5193	7475	9650	12553	—
1179	3617	5237	7545	[illegible]	12907	—
1270	3870	5396	7683	10270	13326	—

Le suddette obbligazioni devono essere presentate al rimborso con le cedole dal n. 127, 1° gennaio 1921, al n. 154, 1° luglio 1934, non più pagabili in conto interessi.

Dal 1° luglio 1920 avrà luogo il rimborso del capitale nominale delle obbligazioni come sopra estratte, mediante mandati esigibili presso le sezioni di R. Tesoreria, che saranno emessi in seguito a regolare domanda in carta bollata da L. 1, da presentarsi direttamente a questa Direzione Generale od a mezzo delle Intendenze di Finanza, e per le Colonie a mezzo delle Delegazioni del Tesoro coesistenti colle Sezioni di R. Tesoreria per Tripoli, Bengasi ed Asmara e del Controllore addetto alla R. Tesoreria Coloniale per Mogadiscio, contro restituzione delle obbligazioni stesse munite delle suindicate cedole, poichè le obbligazioni medesime cessano di fruttare interessi col 30 giugno 1920.

In occasione della estrazione delle obbligazioni predette venne effettuato l'abbruciamento delle obbligazioni della specie sorteggiate in precedenti estrazioni e state rimborsate nel semestre dall'8 dicembre 1919 al 7 giugno 1920 nella quantità di 81 di 2ª emissione.

Roma, addì 8 giugno 1920.

Il direttore capo di divisione: BORGIA.

Il direttore generale: GARBAZZI.

AVVERTENZA.

(Art. 159 del regolamento annesso al R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298).

La decorrenza degli interessi sulle obbligazioni sorteggiate cessa col semestre in cui ha luogo l'estrazione, e il rimborso del capitale corrispondente è eseguibile col giorno primo del semestre successivo.

Le cedole di scadenza posteriore al sorteggio potranno tuttavia essere pagate, al netto, all'esibitore non oltre la capienza del capitale della obbligazione sorteggiata; salvo all'Amministrazione di trattenerne l'importo sul capitale stesso.

Analogamente, qualora alle obbligazioni sorteggiate, prodotte per il rimborso, non siano unite tutte le cedole relative alle scadenze posteriori al semestre in cui abbia avuto luogo la estrazione, l'importo di tali cedole, al netto, viene trattenuto sul capitale da rimborsare.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

(Elenco n. 48).

3ª Pubblicazione.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
3,50 0[0	538380	94 50	Capita *Secondino* e *Federico* fu *Federico*, minori sotto la patria potestà della madre Pollino Caterina fu Giuseppe, ved. di Capita, domic. in Castellamonte (Torino)	Capita *S'condo* e *Federico-Giuseppe* fu *Giovanni-Federico*, o *Federico*, minori, ecc., come contro
Cons. 5 0[0	043721	25 —	Panzironi *Generino* di Giuseppe, domic. a Milano	Panzironi *Guerino* ovvero *Guerino-Francesco Enrico* di Giuseppe, domic. a Milano
»	017285	20 —	Capriotti Calisto di *Emilio*, domic. a Roma - vincolata	Capriotti Calisto di *Emidio*, domic. a Roma - vincolata

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 29 maggio 1920.

Il direttore generale: GARBAZZI.

(Elenco n. 49).

3ª Pubblicazione.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
3,50 0[0 » 3,50 0,0 Cat. *A*	509003 659152 20625	4504 50 7472 50 17 50	Ranzoni *Carolina* fu Erminio, minore, sotto la patria potestà della madre Remelli di Celle Lidia ved. Ranzoni, domic. a Torino	Ranzoni *Maria-Francesca-Carolina* fu Erminio, minore, ecc., come contro

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 2 giugno 1920

Il direttore generale: GARBAZZI.

Smarrimenti di ricevute (3ª pubblicazione). (El. n. 44).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: ? — Data della ricevuta: 3 aprile 1919 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Delegazione tesoro di Tripoli — Intestazione della ricevuta: Guerriero Domenico fu Leonardo (pos. n. 668457-658660) — Titoli del debito pubblico: Cartelle al portatore n. 5 — Ammontare della rendita L. 65 — Consolidato 5 0[0 — Decorrenza 1° luglio 1919.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 354 — Data della ricevuta: 23 settembre 1919 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Alessandria — Intestazione della ricevuta: Rossi Arturo Paolo fu Luigi (pos. n. 684342) — Titoli del debito pubblico: Cartelle al portatore n. 5 — Ammontare della rendita L. 45 — Consolidato 5 0[0 — Decorrenza 1° luglio 1919.

Numero ordinale portato della ricevuta: 145 — Data della ricevuta: 27 settembre 1917 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Caserta — Intestazione della ricevuta: Bologna Vincenzo fu Mariano (pos. n. 609631) — Titoli del debito pubblico: Cartelle nominative n. 1 assegno provvisorio — Ammontare della rendita L. 2 — Consolidato 4,50 0[0 — Decorrenza 1° luglio 1897.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 29 maggio 1920.

Il direttore generale: GARBAZZI.

MINISTERO DELLE FINANZE

SEGRETARIATO GENERALE — DIVISIONE III

Avviso di concorso. — A tutto il giorno 26 luglio 1920 è aperto il concorso fra ricevitori del lotto personalmente esercenti pel conferimento dei sotto indicati banchi a titolo di promozione:

NUMERO E SEDE di ciascun banco		COLLETTORIE che ne dipendono		PRODOTTI REALIZZATI DAL BANCO durante gli ultimi tre esercizi finanziari								Cauzione prescritta a garanzia dell'esercizio del banco	Minimo dell'aggio medio effettivo con cui gli aspiranti possono utilmente concorrere	
				RISCOSSIONI				AGGI						
				Esercizi				Esercizi						
Numero	COMUNE Provincia e Compartimento	SEDE	Riscossione media in base all'ultimo triennio	1916-17	1917-18	1918-19	Media	1916-17	1917-18	1918-19	Media		Se nominati prima della attuazione della legge 22 luglio 1906, n. 623	Se nominati dopo l'attuazione della legge 22 luglio 1906, n. 623
	Primo esperimento.													
83	Napoli — Comp. Napoli	—	—	359555	304895	398099	354183	18634	16721	19983	18446	10215	13557	16448
93	Napoli — Id. Napoli	—	—	218030	241453	271345	243626	13683	14501	15547	14577	7030	10462	12377
28	Torino — Id. Torino	—	—	154036	164264	188166	168822	11441	11799	12634	11958	4870	8366	9958
49	Napoli — Id Napoli	—	—	1508 2	158944	196368	168708	11328	11612	12922	1195[illegible]	4870	8363	9954
27	Milano — Id. Milano	—	—	149132	155429	175973	160178	11269	11490	12209	11656	4625	8125	9656
77	Roma — Id. Roma	—	—	137425	155621	172794	155280	10859	11496	12097	11484	4480	7987	9484
253	Ferrara — Id. Venezia	—	—	119880	136794	187755	148143	10245	10837	12620	11234	8550	7787	9234
25	Torino — Id. Torino	—	—	90113	106788	237952	144951	9006	9787	14378	11057	4185	7646	9037
22	Roma — Id. Roma	—	—	121061	128051	149588	132900	10287	10531	11285	10701	33[illegible]5	7361	8701
220	Savona (Genova) — Id. Torino	—	—	110026	125048	163732	129602	9900	10426	11429	1058[illegible]	7480	7268	8585
26	Torino — Id. Torino	—	—	163614	112914	93888	123472	11775	10002	9213	10330	3565	7064	8330
68	Palermo — Id. Palermo	—	—	94798	99135	133691	109208	9273	9502	10727	9834	3150	6667	7834
134	Napoli — Id. Napoli	—	—	84786	91241	132070	102699	8714	9[illegible]67	11313	9698	2965	6558	7698
57	Roma — Id Roma	—	—	85874	107300	119120	104098	8773	9[illegible]05	10219	9599	3005	6479	7599
80	Napoli — Id. Napoli	—	—	100716	82898	105409	96341	9575	8609	9737	93[illegible]7	2780	62[illegible]6	7307
254	Caserta — Id. Napoli	—	—	82820	79216	107094	89710	8605	8407	9796	8[illegible]36	5180	5949	6936
170	Rovigo — Id. Venezia	—	—	81565	78934	100279	86926	8536	8391	9557	8828	5015	5862	6828
57	Pinerolo (Torino) — Id. Torino	Cavour Con obbligo al nuovo titolare di riattivare anche la collettoria di Perosa Argentina	2778	93657	81435	8[illegible]2[illegible]6	86776	9200	85[illegible]8	8738	8822	5010	5858	6822
100	Palermo — Id. Palermo	—	—	72138	79975	85601	7923[illegible]	8017	844[illegible]	9758	8741	2290	5793	6741
39	Roma — Id. Roma	—	—	80686	78893	87[illegible]58	82279	8487	8389	8849	8575	2375	5660	6575
86	Napoli — Id. Napoli	—	—	70789	74718	93017	79508	7943	8159	9164	8422	2295	5538	6422
490	Nocera Inferiore (Salerno) — Id. Napoli	—	—	76059	71671	87443	78391	8233	7992	8858	8361	4525	5489	6362
97	Napoli — Id. Napoli	—	—	76958	74888	80498	77448	8282	8169	8476	8309	2235	5447	6303
51	Caselle (Torino) — Id. Torino	San Maurizio	8012	63643	65382	94466	74497	7550	7646	9245	8147	4300	5318	6147
34	Asti (Alessandria) — Id. Torino	Mombercelli Montechiaro Montemagno	2072 2988 2186	70560	75025	77696	74427	7930	8176	8323	8143	4295	5314	6146
	Genova — Id. Torino	—	—	66903	72887	81946	73912	7754	8056	8556	8116	4265	52[illegible]8	6116
	Firenze — Id. Firenze	—	—	60430	64082	83034	69182	7[illegible]73	7574	8615	7854	2000	5083	5854
	[illegible]rvi (Genova) — Id. Torino	—	—	57910	63749	86648	68769	712[illegible]	7558	88[illegible]5	7832	3970	5066	5832
	[illegible]ona (Alessandria) — Torino	Castelnuovo Scrivia Sale	7261 3250	58417	59962	75778	64719	726[illegible]	7347	8215	7608	3735	4836	5608

41	Molfetta (Bari). Comp. Bari	—	—	54518	53106	75152	62592	7048	7245	8183	7492	3615	4794	51
606	Capua (Caserta) — Id. Napoli	—	—	63144	67044	56007	62065	7523	7736	7130	7463	3580	4770	54
133	Asti (Alessandria) — Id. Torino	Castagnole Castigliole d'Asti Felizzano	2996 9889 2088	56040	53829	72045	60638	7122	7010	8010	7384	3500	4707	53
242	Porto Maurizio — Id. Torino	—	—	57213	57908	64257	59786	7196	7233	7582	7337	3450	4670	53
267	Maddaloni (Caserta) — Id. Napoli	—	—	52667	53033	63350	56350	6947	6967	7533	7149	3255	4519	51
349	Acerra (Caserta) — Id. Napoli	—	—	51555	47234	52087	50292	6885	6551	6913	6783	2905	4226	47
271	Sciacca (Girgenti) — Id Palermo	—	—	44481	48622	47435	46846	6303	6676	6569	6516	2705	4013	45
69	San Cesario (Lecce) — Id. Bari	Lizzanello Martano San Donato San Pietro Con obbligo al nuovo titolare di riattivare anche la collettoria di Caprarica	3382 4850 804 12327	42900	39556	58115	46857	6161	5851	7245	641[illegible]	2705	3935	44
202	Mantova — Id. Venezia	—	—	40263	47390	46489	44714	5923	6565	6484	6324	2580	3857	4[illegible]
268	Santa Margherita Ligure (Genova) — Id. Torino	—	—	38412	39854	56638	44968	5725	5884	7165	6258	2595	3806	4[illegible]
591	Potenza — Id. Napoli	Con obbligo al nuovo titolare di riattivare la collettoria di Laurenzano e di assumere alla propria dipendenza anche quella di Corleto Perticara	—	51326	45547	35313	44062	6871	6399	5384	6218	2545	3774	4[illegible]
87	Savigliano (Cuneo) — Id. Torino	—	—	39421	43098	48197	43572	5836	6178	6637	6217	2515	3774	4[illegible]
70	Tivoli (Roma) — Id. Roma	—	—	41005	39536	45927	42156	5990	5349	6431	6090	2435	3672	4[illegible]
82	Mondovì (Cuneo) — Id. Torino	Carrù Murazzano	3435 447	49109	38655	38932	42232	6718	5752	5782	6084	2440	3667	4[illegible]
229	Sestri Levante (Genova) — Id. Torino	Riva Trigoso	7985	40973	35789	42854	39872	5987	5436	6154	5859	2300	3487	3[illegible]
37	Sottomarina (Venezia) — Id. Venezia	—	—	34183	28556	59925	40888	5260	4612	7345	5739	2560	3391	3[illegible]
290	Arienzo (Caserta) — Id. Napoli	—	—	38667	35197	40295	38053	5753	5372	5927	5684	2195	3347	3[illegible]
59	Villabate (Palermo) — Id. Palermo	—	—	32911	37602	43592	38035	5120	5636	6212	5656	2195	3325	3[illegible]
128	Messina — Id. Palermo	—	—	34904	34336	41742	36994	5339	5277	6055	5557	2135	3246	3[illegible]
358	Sommatino (Caltanissetta) — Id. Palermo	—	—	27223	41788	37261	35425	4439	6060	5599	5366	2045	Qualunque	
16	Bitonto (Bari) — Id. Bari	—	—	27719	36524	41471	35238	4503	5517	6030	5350	2035	Id.	
112	Casarano (Lecce) — Id. Bari	Parabia Racale	10805 9042	32910	32136	38367	34471	5120	5035	5718	5291	1990	Id.	
155	Castelfranco Veneto (Treviso) — Id. Venezia	—	—	31491	23877	43980	33116	4964	4040	6257	5087	1910	Id.	
377	Atina (Caserta) — Id. Napoli	Alvito San Donato	7341 4311	36668	28735	31329	32244	5533	4635	4946	5038	1860		
291	San Felice a Cancello (Caserta) — Id. Napoli	—	—	29978	29093	34892	31321	4797	4682	5338	4939	1810		
23	Murano (Venezia) — Id. Venezia	—	—	32567	24249	36397	31071	5082	4052	5503	4879	1795		
321	Paceco (Trapani) — Id. Palermo	Dattilo Con obbligo al nuovo titolare di riattivare anche la collettoria di Marausa	160	27484	29637	34781	30634	4472	4752	5326	4850	1770		
197	Scanzano (Napoli) — Id. Napoli	—	—	28784	30117	31597	30166	4642	4813	4975	481			

111	Tricase (Lecce) — Comp. Bari	Alessano Poggiardo Presicce Specchia Ugento	3110 4071 1896 1385 2095	26987	29076	34261	30108	4408	4680	5267	4785	1740	Qualunque
136	Montevarchi (Arezzo) — Id. Firenze	Terranova Bracciolini	2079	25710	26501	37213	29808	4242	4345	5591	4726	1720	Id.
359	Camposano (Caserta) — Id. Napoli	Camigliano	24[illegible]0	26811	52733	27312	28952	4385	5100	4450	4645	1670	Id.
158	Rio Marina (Livorno) — Id. Firenze	Portolongone	1845	31064	25956	29473	28831	4916	4274	4730	4640	1665	Id.

2° esperimento

con riduzione del requisito di aggio al 50 0/0 del periodo di gestione personale all'ultimo banco a soli due anni.

164	Genova — Comp. Torino	—	—	182272	203238	264038	216516	12429	13163	15289	13627	12495	**4851**	**5813**
65	Lecce — Id. Bari	Con obbligo al nuovo titolare di riattivare la collettoria di Surbo	—	135565	157314	230615	174498	10794	11554	14120	12156	100[illegible]0	**4262**	**5078**
113	Civitavecchia (Roma) — Id. Roma	Montalto di Castro	3358	143226	155184	207288	168566	11062	11481	13304	11949	9725	**4180**	**4974**
204	Castellammare di Stabia (Napoli) — Id. Napoli	—	—	124536	142523	172297	146452	10469	11038	12078	11175	8450	**3870**	**4587**
173	Bologna — Id. Firenze	—	—	114011	117826	1475[illegible]4	126447	10040	10173	11212	10475	7295	**3590**	**4237**
172	Bologna — Id. Firenze	—	—	122784	97791	133876	118127	10347	9428	10732	10169	6815	**3468**	**4084**
18	Torino — Id. Torino	Gassino Torinese	5746	68356	67936	83491	73261	7809	7786	8642	8079	2115	**2632**	**3039**
22	Milano — Id. Milano	—	—	64735	65414	85884	72011	7610	7647	8773	8010	2080	**2604**	**3005**
141	Acqui (Alessandria) — Id. Torino	—	—	62607	67445	82015	70689	7493	7759	8559	7937	4080	**2575**	**2968**
208	Gonzaga (Mantova) — Id. Venezia	Moglia Suzzara Con obbligo al nuovo titolare di riattivare anche la collettoria di Pegagnaga.	3950 9353	72522	74248	64943	70571	8037	8132	7621	7930	4075	**2572**	**2965**
260	Casteltermini (Girgenti) — Id. Palermo	S. Biagio	5441	59169	66420	73437	66342	7304	7703	8088	7698	3830	**2479**	**2849**
30	Firenze — Id. Firenze	—	—	66302	58370	67187	63953	7696	7260	7745	7567	1645	**2427**	**2783**
41	Milano — Id. Milano	—	—	54489	56543	75571	66201	7040	7[illegible]59	8205	7470	1795	**2388**	**2735**
15	Venezia — Id. Venezia	—	—	65185	497[illegible]	69263	61403	7635	6778	7859	7424	1775	**2370**	**2712**
67	Monza (Milano) — Id. Milano	Villa S. Fiorano	1958	57725	58640	6516[illegible]	60511	7224	7274	7633	7377	3495	**2351**	**2688**
42	Molfetta (Bari) — Id. Bari	—	—	49776	65506	62975	59419	6779	7650	7513	7314	3430	**2326**	**2657**
2[illegible]	Milano — Id. Milano	—	—	59184	55172	63589	59315	7305	7084	7547	7312	1715	**2325**	**2656**
693	Noto (Siracusa) — Id. Palermo	—	—	60210	61907	55246	59121	736[illegible]	7454	7089	7301	3410	**23[illegible]0**	**2650**
51	Milano — Id. Milano	—	—	44118	60218	74680	59672	6270	7362	8157	7263	1725	**2305**	**2631**
181	Catania — Id. Palermo	—	—	46985	58250	6460[illegible]	56612	6528	7253	7603	7[illegible]28	3270	**2251**	**2564**
519	Eboli (Salerno) — Id. Napoli	Balvano	562	54185	61380	48835	54800	7030	7425	6695	7050	3165	**2220**	**2525**
67	Galatina (Lecce) — Id. Bari	—	—	51977	48084	55885	52982	7073	6627	7123	6941	3060	**2176**	**2470**
28	Siracusa — Id. Palermo	—	—	52978	52153	5[illegible]455	52496	6963	6935	6880	6926	3020	**2170**	**2463**
45	Ruvo di Puglia (Bari) — Id. Bari	—	—	45153	58101	56112	53222	6390	7243	7136	6923	3070	**2169**	**2461**
76	Borgo a Buggiano (Lucca) — Id. Firenze	Monsummano	8650	40081	55[illegible]85	65823	53963	5988	7079	7669	6912	3115	**2165**	**2456**
20[illegible]	Mantova — Id. Venezia	—	—	33655	61171	69667	54831	5202	7414	7880	6332	3165	**2133**	**2416**
2[illegible]	Firenze — Id. Firenze	—	—	43715	48246	63484	51815	6234	6641	7540	6805	1495	**2122**	**2402**
[illegible]	Venezia — Id. Venezia	—	—	54030	39715	60443	51396	7020	5868	7374	6754	1485	**2102**	**2377**
218	Acireale (Catania) — Id. Palermo	—	—	4571[illegible]	51070	52140	49643	6414	6858	6915	6729	28[illegible]5	**2092**	**2364**

45	Moncalieri (Torino) — Comp. Torino	—	—	44568	48318	55224	49370	6311	6648	7087	6682	2550	2073	2341
241	Sulmona (Aquila) — Id. Roma	—	—	50047	41935	50833	47605	6802	6074	6843	6573	2750	2029	2286
153	Livorno — Id. Firenze	Antignano Montenero	7741 4827	38260	41124	54452	44613	5708	6001	7044	6251	2575	1900	2125
230	Guastalla (Reggio Emilia) Id. Firenze	Brescello Novellara Poviglio Con obbligo al nuovo titolare di riattivare anche le collettorie di Castelnuovo, Villarotta e di assumere alla propria dipendenza l'istituenda collettoria di Reggiolo	1545 4224 986	35366	39853	49515	41578	5390	5883	6754	6009	2400	1804	2004
20	Venezia — Id. Venezia	—	—	37677	36084	51390	41717	5644	5469	6875	5996	1205	1798	1998
39	Prato (Firenze) — Id. Firenze	—	—	41449	40911	58360	40240	6027	5981	5719	5909	2325	1764	1954
183	Bologna — Id. Firenze	—	—	43772	32748	42322	39614	6238	5102	6108	5816	2285	1726	1908
214	Migliarina a Mare (Genova) — Id. Torino	—	—	30001	37746	44885	37544	4800	5652	6339	5597	2170	1639	1798
242	Sulmona (Aquila) — Id. Roma	Castelvecchio	1193	37350	35778	38271	37133	5608	5435	5709	5581	2145	1634	1792
48	Andria (Bari) — Id Bari	—	—	33732	32699	43894	36775	5208	5096	6259	5518	2125	1607	1759
33	Borgo San Lorenzo (Firenze) — Id. Firenze	Barberino Dicomano Marradi Scarperia Con obbligo al nuovo titolare di riattivare anche la collettoria di Firenzuola	1723 3400 1974 1340	33693	28763	30250	30902	5205	4639	4826	4890	1785	Qualunque	
133	Thiene (Vicenza) — Id. Venezia	—	—	31525	23419	35575	30173	4967	3944	5411	4774	1740	Id.	
188	Crema (Cremona) — Id. Milano	—	—	23581	28803	37793	30089	3965	4656	5656	4759	1740	Id.	
161	Caravaggio (Bergamo) — Id. Milano	Verdello	1915	25911	28910	35069	29630	4278	4528	5357	4721	1710	Id.	
55	Cuorgnè (Torino) — Id. Torino	Castellamonte Pont Canavese	3617 4618	28827	27934	29432	28731	4647	4531	4724	4634	1660	Id.	

Un sesto della parte eccedente le L. 2000 dell'aggio lordo annualmente liquidato, sarà attribuito alla Cassa sovvenzioni (art. 2 del decreto legislativo 19 giugno 1919, n. 1180); sull'intero ammontare dello stesso aggio lordo sarà trattenuto il 3 per cento a favore del fondo di previdenza dei ricevitori del lotto (art. 25 del regolamento 30 maggio 1907, n. 394).

Il concessionario ha, fra gli altri, l'obbligo dell'esercizio personale.

Le domande, redatte in carta da bollo da lira una distintamente per ogni banco e corredate di tutti quei documenti che gli aspiranti credessero utile di produrre nel proprio interesse, dovranno essere inviate qualche giorno prima della scadenza del concorso, di guisa che possano giungere alle Intendenze di finanza (ufficio del lotto), sedi delle soppresse Direzioni compartimentali del lotto, da cui gli aspiranti dipendono, non più tardi del suindicato giorno 26 luglio 1920, durante l'orario d'ufficio.

Le domande dovranno essere redatte secondo la seguente formula:

« Il sottoscritto, ricevitore del lotto al Banco n. . . . . in . . . ., chiede di essere ammesso al concorso indetto con avviso in data 10 giugno 1920, per il conseguimento del Banco n. . . . in . . . . . »

(Data e firma del richiedente)

Roma, 10 giugno 1920.

Il direttore capo della divisione III: A. SEPE.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Avviso

In esecuzione a quanto dispone l'ultimo capoverso dell'art 1 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili si rende noto che sono stati pubblicati i ruoli di anzianità del personale di 1ª e di 2ª categoria dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi per il 1918.

MINISTERO dell'industria, del commercio e del lavoro

Comunicato.

Con decreto prefettizio del 12 giugno 1920 è stato nominato il Comitato provinciale per le case popolari nella provincia di Udine.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate RUMISO RAFFAELE, *gerente responsabile*.